

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLL. - ESENTE DIRITTI



26153.11

- 6 DIC. 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 22459/2007

Cron. 26153

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Presidente - Ud. 17/11/2011
- Dott. GIANFRANCO BANDINI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. GIULIO MAISANO - Consigliere -
- Dott. ANTONIO FILABOZZI - Consigliere -
- Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22459-2007 proposto da:

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli
avvocati LA PECCERELLA LUIGI, ROMEO LUCIANA, che lo
rappresentano e difendono, giusta procura speciale
notarile in atti;

2011

3565

- *ricorrente* -

contro

, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio
dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 688/2007 della CORTE D'APPELLO di
PALERMO, depositata il ^{29/5/2007} ~~13/06/2007~~ R.G.N. 2104/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/11/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO
BANDINI;

udito l'Avvocato ROMEO LUCIANA;

udito l'Avvocato CONCETTI DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10 - 29.5.2007, la Corte d'Appello di Palermo, in riforma della pronuncia di prime cure, che aveva respinto la domanda di _____ diretta al conseguimento della rendita Inail per i postumi dell'infortunio sul lavoro occorso il 5.12.2002, aderendo alle conclusioni del CTU di secondo grado, condannò l'Istituto all'erogazione della rendita pari al 20% di danno biologico. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale l'Inail ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L'intimata _____ ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l'Istituto ricorrente denuncia plurime violazioni di legge (art. 13, comma 2, dl.vo n. 38/00; dm 25.7.2000 di approvazione delle tabelle delle menomazioni), deducendo che il CTU, diagnosticata l'avvenuta "*estrinsecazione di una sindrome post-traumatica da stress, cronicizzata*", non aveva fatto applicazione della tabella delle menomazioni approvata con dm 25.7.2000, bensì, come era emerso dai chiarimenti forniti, di un diverso criterio, riscontrabile, sostanzialmente, nell'art. 138, n. 3, dl.vo n. 209/05 ("*Codice delle assicurazioni private*"), del quale, peraltro, aveva comunque fornito un'erronea interpretazione.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, posto che gli errori del CTU, seguito nelle sue conclusioni dalla Corte territoriale, si erano riverberati sulla sentenza anche sotto il profilo del vizio denunciato.

2. Nel nuovo regime introdotto dall'art. 13 dl.vo 23 febbraio 2000, n. 38, (recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), a seguito della delega di cui all'art. 55 legge 17 maggio 1999, n. 144, il giudice, e per esso il CTU, deve far riferimento al decreto ministeriale 12 luglio 2000 di approvazione della tabella delle menomazioni, della tabella di indennizzo danno biologico e della tabella dei coefficienti (cfr, Cass., n. 11940/2008).

Infatti il carattere dichiaratamente sperimentale di tale normativa, come si evince dall'*incipit* dell'art. 13 ("*In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento ...*"), non elide l'inequivoco disposto, di carattere imperativo, del successivo comma 2 lett. a), secondo cui "*le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali*".

Il suddetto decreto ministeriale costituisce pertanto un testo di norme regolamentari con rilevanza esterna e non già di norme amministrative interne, le cui violazioni sono quindi denunciabili per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cpc (per l'applicazione di tale principio alla violazione di altri testi regolamentari a rilevanza esterna, cfr, *ex plurimis*, Cass., nn. 550/1993; 14245/1999; 33/2003; 16586/2010).

3. Avuto riguardo alla diagnosi formulata dal CTU, vengono quindi in rilievo, a seconda della gravità della patologia, le voci 180 e 181 della tabella delle menomazioni approvata con il ridetto dm 12.7.2000, relative, la prima, al "*Disturbo post-traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia*", con attribuzione di un gradiente di danno sino al 6%, e, la seconda, al "*Disturbo post-traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia*", con attribuzione di un gradiente di danno sino al 15%.

Risulta pertanto di piana evidenza che il CTU, attribuendo un gradiente di danno pari al 20%, non ha fatto applicazione di nessuna delle voci tabellari anzidette.

La sentenza impugnata, che ha seguito le conclusioni dell'ausiliario, è incorsa pertanto in un errore di diritto, violando quanto disposto dall'art. 13, comma 2, dl.vo n. 38/00 e dalla tabella delle menomazioni approvata con il dm 12.7.2000.

Il primo motivo risulta quindi fondato, in applicazione del principio, già enunciato dalla ricordata sentenza di questa Corte n. 11940/2008 ed al quale va qui data continuità, secondo cui "*Nel nuovo regime introdotto dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13 (recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), a seguito della delega di cui alla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 55, al fine del riconoscimento dell'indennizzo in capitale del danno biologico per menomazioni superiori al 6% sino al 16% subito dal lavoratore per infortunio sul*



lavoro o per malattia professionale, danno che è determinato in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del lavoratore danneggiato, il giudice - e per esso il c.t.u. - deve far riferimento al decreto ministeriale 12 luglio 2000 di approvazione della tabella delle menomazioni, della tabella di indennizzo danno biologico e della tabella dei coefficienti".

Il secondo motivo resta assorbito.

4. In definitiva il ricorso merita accoglimento e, per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che procederà a nuovo esame conformandosi all'indicato principio di diritto e provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.


P. Q. M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 17 novembre 2011.

IL CONSIGLIERE est.

(dr. Gianfranco Bandini)



IL PRESIDENTE

(dr. Fabrizio Miani Caneyari)

Fabrizio Miani Caneyari

IL CANCELLIERE

Giuseppe Pei

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, depositato in Cancelleria
NEL TRIBUNALE DI PALERMO, DA
GIUGNO 2011
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 353

- 6 DIC. 2011

IL CANCELLIERE
Giuseppe Pei